



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato
di lesioni personali nautiche

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti fatti di cronaca che purtroppo riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti in mare e in laguna riaccendono i riflettori sulla necessità di introdurre, nel codice penale, il reato di « omicidio nautico » prevedendo la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale. Il disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia del Senato nella XVII legislatura prevedeva, infatti, l'introduzione dell'omicidio stradale e nautico, ricondotti sotto la medesima *ratio legis*, cioè quella di punire con maggiore forza un comportamento che fino a quel momento era sanzionato in maniera inadeguata, essendo ricondotto alla fattispecie di reato colposo.

Come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di imbarcazioni a motore che, sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, avessero causato la morte di una persona sarebbero stati puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per l'omicidio colposo. Purtroppo si scelse di stralciare la parte relativa alla nautica perché si ritenne più opportuno inserirla in un imminente riordino del codice della nautica da diporto che poi non vide la luce.

Le proposte di modifica al codice penale sono state, quindi, presentate con disegno di legge nella scorsa legislatura presso la Com-

missione giustizia del Senato, il cui *iter* parlamentare si è concluso con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato il 23 febbraio 2022.

Con il presente disegno di legge si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo, inaccettabile ancor di più ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un'altra, alla guida di un'automobile rischierebbe fino a diciott'anni anni mentre alla guida di un'imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Si propone, dunque, di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*) - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-

bis, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in

corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».

Art. 3.

1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.